



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 159

del 15.12.2006

O G G E T T O

TAR Puglia-Bari. Ricorso promosso dalla Coop. Soc. "KOINOS" per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di aggiudicazione del servizio di gestione Centro Aggregativi per ragazzi e per famiglie. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico a legale.

L'anno duemilasei, il giorno quindici del mese di dicembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Assente
MINUTO	Carmela	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
CORRIERI	Domenico	- ASSESSORE	- Presente
CARABELLESE	Doriana	- ASSESSORE	- Presente
IURILLI	Pierangelo	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Minuto Carmela – Vice Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Camero Michele.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso notificato a questo Ente in data 22.11.2006, promosso – a cura degli Avv.ti Paola Zaza e Michele Jacono – dinanzi al TAR Puglia – Bari - dalla Coop. Sociale “Koinos a r.l.” c/ il Comune di Molfetta e nei confronti della A.T.I. (Associazione Temporanea di Imprese) costituita tra la “Shalom” Coop. Soc. a r.l. (capogruppo) e la Società Coop. Soc. “Demetra” (mandante)

Rilevato che il ricorso de quo è inteso ad ottenere l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti:

- della determinazione dirigenziale n. 158 del 31.08.2006 a firma del Dirigente Settore Socialità e Servizi Educativi del Comune ad oggetto: *“Licitazione privata Servizio di Gestione Centro Aggregativi per ragazzi e famiglie “LIBERITUTTI” per il Comune di Molfetta e Centro per le famiglie per il Comune di Giovinazzo (Ambito Territoriale n. 3). Approvazione verbali della Commissione Giudicatrice. Affidamento all’ATI di Cooperative Sociali Shalom e Demetra da Molfetta”*,
- Degli atti di gara ed in particolare dei verbali della Commissione Giudicatrice dal n. 1 al n. 7, in parte qua, nella parte in cui non esclude l’ATI sia per carenza di requisiti di partecipazione alla gara, sia per manifesta anomalia dell’offerta, nonché con riferimento all’errata attribuzione del punteggio ai partecipanti alla gara,
- Di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, compreso il contratto d’appalto se stipulato.

Vista la determinazione dirigenziale n. 78 in data 11.12.2006 del Responsabile dell’U.A. Affari Legali che, esprimendosi in ordine alla valutazione di natura tecnica in merito al ricorso de quo (giusta provvedimento n. 11747 dell’11.03.05 del Dirigente del Settore AA.GG.) propone di resistere e costituirsi in giudizio, riservando alla competenza della Giunta Comunale la discrezionalità amministrativa in materia e la nomina del legale di fiducia;

Atteso che, sia le censure sollevate dinanzi al TAR in merito alla procedura e conseguente provvedimento impugnato, sia la materia del contendere, risultano destituite di ogni e qualsivoglia fondamento sia in fatto che in diritto;

Ritenuto, per le motivazioni ut supra, di costituirsi nel giudizio instaurato dalla Coop. Soc. “Koinos” a r.l., al fine di far valere le ragioni tutte del Comune stesso e, a tal fine, di affidare la difesa processuale all’Avv. Carlo Tangari, da Bari;

Visto l’art. 2 del D.L. 04.07.2006 n. 223 convertito con modificazioni con la Legge 04.08.2006 n. 248;

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell’art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell’Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;

Visto l’art. 48 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di conferire l'incarico - con ogni più ampia facoltà al riguardo - all'Avv. Carlo Tangari, con studio in via De Rossi, 16 da Bari, per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio amministrativo instaurato dinanzi al TAR Puglia – Bari – dalla Coop. Soc. "Koinos a r.l." c/ il Comune di Molfetta e nei confronti della A.T.I. (Associazione Temporanea di Imprese), come costituita, meglio descritto in premessa.
- 2) Di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio dell'Ente nel contenzioso di cui al punto di cui trattasi e la procura ad litem al professionista incaricato, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL..
- 3) Di demandare al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la trattazione con l'avvocato incaricato dell'onorario da riconoscere, in relazione alla innovazione introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 223/06 conv. con la L. 248/06 che ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali, l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime.
- 4) Di demandare, altresì, al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la predisposizione del provvedimento di liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato.
- 5) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 6) Di stabilire che in relazione al rapporto professionale, come instaurato con il presente provvedimento amministrativo d'incarico, limitato alla fase della lite per la quale lo stesso è conferito, il professionista oltre alle prestazioni attinenti alla tipologia della lite, è tenuto ad osservare il codice di comportamento d'etica professionale, con particolare riguardo ai conflitti d'interesse con l'Ente. Il professionista è tenuto, altresì, a redigere, prima della resistenza alla lite, apposita relazione giuridico applicativa dalla quale risultino evidenziate le ragioni per le quali si procede. Analoga relazione dovrà essere redatta a chiusura della lite, con la emissione del provvedimento del Giudice. In tale relazione dovranno essere esplicitate le ragioni che motivano la eventuale necessità o opportunità di procedere alla fase successiva (impugnazione). Inoltre il professionista si impegna a comunicare periodicamente, in forma scritta, gli sviluppi del procedimento.
- 7) Di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267.
- 9) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.